

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2008

relativa a misure di riduzione del rischio per le seguenti sostanze: benzil butil ftalato (BBP), 2-furaldeide (furfurale), sale sodico dell'acido perborico

[notificata con il numero C(2008) 2328]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/447/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93, le sostanze che seguono sono state inserite tra le sostanze prioritarie da sottoporre a valutazione ai sensi dei regolamenti della Commissione (CE) n. 2268/95 ⁽²⁾ e (CE) n. 143/97 ⁽³⁾ relativi rispettivamente, al secondo e al terzo elenco di sostanze prioritarie di cui al regolamento (CEE) n. 793/93:

— benzil butil ftalato (BBP),

— 2-furaldeide (furfurale),

— sale sodico dell'acido perborico.

Gli Stati membri relatori, designati ai sensi dei citati regolamenti, hanno concluso le attività di valutazione dei rischi delle suddette sostanze per le persone e per l'ambiente conformemente al regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti in conformità del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio ⁽⁴⁾ e hanno proposto una strategia per limitare i rischi.

(2) Il comitato scientifico sulla tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente (CSTEE) e il comitato scientifico sui rischi per la salute e per l'ambiente (SCHER) sono stati consultati e hanno espresso un parere sulle valutazioni dei rischi eseguite dagli Stati membri relatori. I pareri sono stati pubblicati sul sito internet dei comitati scientifici.

⁽¹⁾ GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 231 del 28.9.1995, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 25 del 28.1.1997, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.

(3) I risultati della valutazione dei rischi e ulteriori risultati delle strategie per limitare tali rischi sono esposti nella corrispondente comunicazione della Commissione ⁽⁵⁾.

(4) È opportuno, sulla base di tale valutazione, raccomandare l'adozione di misure di riduzione del rischio per talune sostanze.

(5) Le misure di riduzione del rischio per i lavoratori dovrebbero essere considerate nell'ambito della normativa in materia di protezione dei lavoratori, che si ritiene offra un quadro adeguato per limitare in misura confacente i rischi delle sostanze in questione.

(6) Le misure di riduzione del rischio di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93,

RACCOMANDA:

SEZIONE 1

BENZIL BUTIL FTALATO (BBP)

(N. CAS: 85-68-7; n. Eines: 201-622-7)

Misure di riduzione del rischio per l'ambiente (1, 2)

1. Occorre verificare le emissioni locali nell'ambiente, ove necessario, mediante norme nazionali volte ad evitare ogni rischio ambientale.

2. Nel caso di bacini idrografici per i quali il BBP possa comportare rischi, lo Stato membro o gli Stati membri interessati devono fissare standard di qualità ambientale e includere nei piani di gestione dei bacini idrografici le misure nazionali per la riduzione dell'inquinamento adottate per giungere al rispetto di tali standard entro il 2015, come previsto dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ (direttiva quadro sulle acque).

⁽⁵⁾ GU C 149 del 14.6.2008, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/32/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 60).

SEZIONE 2

2-FURALDEIDE (FURFURALE)

(N. CAS: 98-01-1; n. EINECS: 202-627-7)

Misure di riduzione del rischio per l'ambiente (3, 4, 5, 6)

3. La valutazione dei rischi ha individuato altre fonti di emissione di furfurale (ad esempio una contaminazione consistente dovuta ai procedimenti di produzione di polpa con solfiti nell'industria della carta e della pasta di carta) oltre a quelle dovute alla sostanza chimica prodotta o importata. L'eventuale necessità di un'ulteriore gestione dei rischi può essere meglio valutata ai sensi della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ e della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque) utilizzando le informazioni contenute nella valutazione completa dei rischi.
4. Le autorità competenti degli Stati membri interessati dovrebbero indicare, nelle autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva 2008/1/CE, condizioni, valori limite di emissione o parametri equivalenti o ancora misure tecniche relative al furfurale, per fare in modo che gli impianti interessati possano operare secondo le migliori tecniche disponibili (di seguito «BAT»), tenendo conto delle caratteristiche tecniche degli impianti stessi, della loro ubicazione e delle condizioni ambientali a livello locale.
5. Gli Stati membri dovrebbero monitorare con attenzione l'applicazione delle BAT per quanto concerne il furfurale e riferire alla Commissione in merito a qualsiasi sviluppo importante nell'ambito dello scambio di informazioni sulle BAT.

6. Le emissioni locali di furfurale nell'ambiente dovrebbero, ove necessario, essere verificate mediante norme nazionali volte ad evitare ogni rischio ambientale.

SEZIONE 3

SALE SODICO DELL'ACIDO PERBORICO

(N. CAS: 11138-47-9; n. EINECS: 234-390-0)

Misure di riduzione del rischio per i lavoratori (7)

7. I datori di lavoro che fanno uso di perborati di sodio dovrebbero tenere conto di tutti gli orientamenti settoriali elaborati a livello nazionale sulla base degli orientamenti pratici di carattere non vincolante che verranno elaborati dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE del Consiglio⁽²⁾.

SEZIONE 4

DESTINATARI

8. Sono destinatari della presente raccomandazione tutti i settori responsabili dell'importazione, della fabbricazione, del trasporto, del deposito, della formulazione in preparato o di altre forme di lavorazione, dell'uso, dello smaltimento o del recupero delle sostanze summenzionate, nonché gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11. Direttiva modificata dalla direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21).